



COMUNE DI RIVA PRESSO CHIERI

Piazza Parrocchia 4 – C.a.p. 10020 – Provincia di Torino

Tel. 011.946.91.03 – 946.97.60 – Fax. 011.946.84.49

www.comune.rivapressochieri.to.it - poliziamunicipale.riva.presso.chieri@reteunitaria.piemonte.it

P. Iva 01788940011/ C.F. 90003890010

UFFICIO POLIZIA MUNICIPALE

PAGAMENTO DI UN PREAVVISO

Il pagamento può essere effettuato entro i 10 gg. dal preavviso di accertamento di violazione (apposto sul parabrezza del veicolo) senza aggravio di spese aggiuntive dovute a atti procedurali di accertamento, postali e di notifica nei seguenti modi:

- a) in contanti in orario d'ufficio (dal lunedì al sabato 08.30 – 10.30) nei giorni feriali presso l'Ufficio della Polizia Municipale sito in Piazza Parrocchia 4 - CAP 10020 Tel. 011/946.91.03 - 011/946.97.60 Fax. 011/946.84.49;
- b) mediante versamento sul c/c postale n. **40169104** intestato a Comune di Riva presso Chieri – Ufficio Polizia Municipale – Servizio Tesoreria **indicando gli estremi del preavviso (numero e data)**.

PAGAMENTO DI UN VERBALE

Qualora nel termine dei 10 giorni non si effettui il pagamento del preavviso l'Ufficio procederà all'invio di un verbale di violazione al cui importo della sanzione saranno aggiunte spese dovute a atti procedurali di accertamento, postali. Tale verbale può essere pagato entro 60 giorni **dalla data di contestazione o dalla notificazione del verbale** nei seguenti modi:

- a) in contanti in orario d'ufficio (dal lunedì al sabato 08.30 – 10.30) nei giorni feriali presso l'Ufficio della Polizia Municipale sito in Piazza Parrocchia 4 - CAP 10020 Tel. 011/946.91.03 - 011/946.97.60 Fax. 011/946.84.49;
- b) mediante versamento sul c/c postale n. **40169104** intestato a Comune di Riva presso Chieri – Ufficio Polizia Municipale – Servizio Tesoreria **indicando gli estremi del verbale (numero e data)**.

N.B. Le ricevute dell'avvenuto pagamento vanno conservate per 5 anni dalla notifica

MODALITA' PRESENTAZIONE RICORSO

ai sensi dell'art.203 e ss. del D. Lgs. 30/04/1992 il trasgressore o gli obbligati in solido, , **qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti**, possono proporre:

1. Ricorso direttamente al **Prefetto di Torino nel termine di 60 gg. dalla data di contestazione o dalla notificazione del verbale** da presentarsi all'ufficio cui appartiene l'organo accertatore ovvero da inviarsi allo stesso con raccomandata con ricevuta di ritorno; con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l'audizione personale.
2. In alternativa alla proposizione al Prefetto ricorso direttamente al Giudice di Pace di Chieri (art. 204/bis del citato D. Lgs.) nel termine di 30 gg. dalla data di contestazione o dalla notificazione del verbale ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale . L'opposizione è regolata dall'art. 7 del D.Lgs. 01.09.2011 n. 150.

Qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e, se consentito, non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre che per le spese di procedimento, notifica, eventuali maggiorazioni, aggr e diritti di riscossione.

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

- 1) Ho ricevuto un verbale per una contravvenzione (preavviso di accertata violazione) che avevo già pagato:** è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio di Polizia Municipale sito in Piazza Parrocchia 4 nei giorni feriali dal lunedì al sabato con orario di apertura al pubblico 08.30 – 10.30 con il verbale notificato e la ricevuta del pagamento effettuato. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità.
- 2) Ho ricevuto un verbale per un'autovettura che, alla data della contestazione, non possedevo più in quanto venduta:** è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio di Polizia Municipale con il verbale notificato e una copia dell'atto notarile di vendita sul quale siano indicati i dati del nuovo acquirente, in modo che si possa notificare il verbale al nuovo proprietario. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità.
- 3) Ho ricevuto un verbale ma la mia auto era stata rubata:** è sufficiente presentarsi presso l'Ufficio di Polizia Municipale con il verbale notificato ed una copia della denuncia di furto. Ovviamente per ottenere l'annullamento del verbale, la data del furto deve essere antecedente a quella dell'infrazione, con il relativo ricorso. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità.
- 4) Ho ricevuto un verbale in cui è indicato un tipo di veicolo diverso dal mio:** In questo caso è necessario presentare un ricorso allegando il verbale notificato e una copia della pagina della carta di circolazione in cui viene descritto il tipo del veicolo, in quanto si presuppone un errore di rilevazione o trascrizione dell'atto. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità.
- 5) Ho ricevuto un verbale per un'auto concessa in leasing:** è sufficiente inviare, anche tramite fax, copia del verbale con l'indicazione dei dati anagrafici completi della persona che aveva in uso il veicolo alla data dell'infrazione; nel caso in cui il veicolo fosse stato utilizzato da una Ditta occorre indicare anche P.IVA e/o C.F. Nel caso di invio tramite fax è obbligatorio allegare la fotocopia di un documento di identità.
- 6) Fare ricorso avverso un preavviso di accertamento di violazione: non** è possibile ricorrere contro un preavviso di accertata violazione: per poter proporre ricorso nei modi sopra riportati bisogna attendere la notifica del verbale di contestazione.
- 7) Se nei termini previsti non effettuo il pagamento del verbale o non faccio ricorso:** qualora nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e, se consentito, non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale oltre che per le spese di procedimento, notifica, eventuali maggiorazioni, aggi e diritti di riscossione.